



COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 69 del 29 Novembre 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLE MODALITA' OPERATIVE DI RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT).

L'anno duemiladicianove, il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 20,30 nella sala delle adunanze del Comune di Modolo, alla prima convocazione in sessione straordinaria, si è riunito, convocato nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale, con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
Omar Aly Kamel Hassan	X	
Milia Francesco	X	
Madeddu Andy	X	
Sechi Milena	X	
Meloni Tiziana	X	
Milia Giovanni Maria	X	
Putzolu Augusto	X	
Calaresu Manuela	X	
Ruscetta Dafni	X	
Sias Mauro	X	
Puddinu Erika	X	

N. Consiglieri in carica 11
N. Consiglieri presenti 11
N. Consiglieri assenti 11

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Omar Aly Kamel Hassan nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Stavole.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1. del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219 intitolata “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”;

Richiamato l’art. 1 della medesima legge in cui si “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”, nel rispetto dei principi della Costituzione (art. 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;

Considerato che lo stesso articolo afferma il diritto di ogni persona “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”;

Appurato che, secondo la legge, va promossa e valorizzata la relazione di cura e fiducia tra il paziente e il medico che si basa sul consenso informato. Il testo disciplina le modalità in cui tale consenso informato può essere espresso:

“Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso disposizioni che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”.

In ogni momento la persona può rivedere le sue decisioni. Il rifiuto (non inizio) o la rinuncia (interruzione) riguardano tutti gli accertamenti diagnostici e i trattamenti sanitari, tra i quali la Legge include l’idratazione e la nutrizione artificiali;

“Qualora il paziente esprime la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali”.

Accertato che la medesima legge disciplina quindi le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) (indicate anche comunemente come “testamento biologico” o biotestamento”): in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari;

Preso atto che possono fare le DAT tutte le persone che siano maggiorenni e capaci di intendere e di volere e che la redazione della DAT può avvenire tramite atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza, che provvede all’annotazione in un apposito registro;

Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

DI APPROVARE il Regolamento disciplinare le modalità di ricevimento e registrazione delle “Disposizioni Anticipate di Trattamento-DAT”, indicate anche comunemente come “testamento biologico” o biotestamento”, composto da 8 articoli che, allegato alla presente, costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento (Allegato A);

DI APPROVARE i seguenti moduli che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:

fax-simile dei moduli di accettazione di nomina del fiduciario (Allegato B);

fax-simile modulo di revoca dell’incarico di fiduciario (Allegato C);

modulo istanza di consegna (Allegato D);

modulo elenco delle DAT (Allegato E);

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Amministrativo di dare applicazione al Regolamento e darne adeguata pubblicità sui canali di comunicazione istituzionale dell’Ente;

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL 267/2000, stante l’urgenza di provvedere a dare applicazione al Regolamento.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Francesco Milia

f.to Omar Aly Kamel Hassan

f.to Dott.ssa Emanuela Stavole



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal **06/12/2019** al **21/12/2019**, prot. n. **2728**, e contestualmente trasmessa al Responsabile del Servizio e all'Ufficio competente.

MODOLO, 06/12/2019

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Emanuela Stavole

